

Bologna, 11 Giugno 2018

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 Giugno 2018 alle ore 15.00 presso la sede di ERVET Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa in via Morgagni 6 si sono incontrati per:

ERVET

- la Presidente Elisa Valeriani

per le OO.SS.

- le Segreterie Territoriali FISAC CGIL Mario Gnessi
FIRST CISL Alberto Vignali e Marco Sandoni
- RSA Aziendale CGIL Silvia Ringolfi e Simona Pilati
CISL Maurizio Saretta e Claudio Mura

PREMESSO CHE

- In data 26 settembre 2016 è stato firmato un verbale di accordo per la revisione del contratto integrativo che è da intendersi quale conclusione del percorso di armonizzazione successivo alla fusione per incorporazione di Nuova Quasco in Ervet, rimandando alla contrattazione successiva al processo di riordino la stesura di un nuovo contratto integrativo.

CONSIDERATO CHE

- E' stata richiesta dalle OO. SS. una modifica dell'Articolo 7 Buoni Pasto avendo evidenziato che l'attuale formulazione penalizza coloro che svolgono orario inferiore al minimo previsto a causa di esigenze personali o familiari legate a situazioni di invalidità.

CONVENGONO CHE

1. Le premesse formano parte del presente accordo

2. In materia di Buoni Pasto si procederà alla integrazione del precedente testo dell' art. 7 del Contratto Integrativo Aziendale del 02/08/2010 e tutt'ora vigente e già modificato con verbale di accordo del 26 settembre 2016 con il seguente:

ART. 7

BUONI PASTO

- a) L'importo del buono pasto attualmente in essere per tutti i lavoratori destinatari del presente contratto integrativo aziendale, è di euro 7,20 giornaliero, da erogarsi per i giorni di effettiva presenza sotto forma di "buono ristorante" o forme similari.
- b) Tale buono non è cedibile, né cumulabile, né convertibile in denaro, non dà diritto a resto in denaro.
- c) Il buono pasto sarà riconosciuto qualora venga effettuato il rientro pomeridiano nei limiti della norma sull'orario di lavoro, secondo le procedure in atto, con un massimo di 5 rientri settimanali, salvo autorizzazione della società.
- d) Non verrà invece erogato in occasione di giornata semifestiva (ad esempio, 14 agosto, 4 ottobre, 24 e 31 dicembre). Inoltre, non ne ha diritto il lavoratore che richiede il rimborso del pasto in occasione di missione o sia assente per ferie, permessi, gravidanza e puerperio e in genere nei giorni in cui il lavoratore sia assente dal lavoro.
- e) Il buono pasto viene inoltre erogato in caso di una prestazione giornaliera effettiva di almeno 5 ore e 30 con uscita dal lavoro successiva alle ore 14,00 oppure in caso di una prestazione giornaliera effettiva pari al 60% del proprio orario di lavoro con uscita successiva alle 14.00.
- f) Nel caso di lavoratori che si trovino in situazioni personali o familiari di invalidità e/o per patologie debitamente certificate, il buono pasto è riconosciuto a fronte di una prestazione giornaliera minima di 4 ore e 30 minuti.

RSA

FISAC CGIL – FIRST CISL

ERVET SPA

FISAC CGIL

FIRST CISL